



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 21,38, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **81**

del

27.12.2018

OGGETTO: CANILE COMUNALE – Regolamento per la gestione
– Approvazione modifiche e nuovo testo coordinato.

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 8 come segue:

Latini Denise

Furiosi Yuri

Neri Iury

Arzilli Eliano

Santini Moreno

Lombardo Giuseppe

Dogali Sara

Renzi Romina

Presenti	Assenti
	X
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	

Biotti Margherita

Ghelli Tiziano

Cibecchini Fabio

Chimenti Filomena

Spera Franco

Masini Lucia

Romano Giuseppe

Palazzo Eliseo

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
	X
X	
	X
	X
X	

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Arzilli – Santini - Biotti

ASSESSORI PRESENTI: Dei - Conforti – Pinochi - Di Vita - Arrigoni



OMISSIS

Alle ore 22,45 rientra il consigliere Masini.

Conseguentemente sono presenti n. 9 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Latini – Neri – Dogali – Cibecchini – Chimenti – Spera – Romano – Palazzo.

(N. 81)

OGGETTO: CANILE COMUNALE – Regolamento per la gestione – Approvazione modifiche e nuovo testo coordinato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “CANILE COMUNALE – Regolamento per la gestione – Approvazione modifiche e nuovo testo coordinato.”;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 9
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 8
VOTI CONTRARI	n. 1 (Masini)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Dato atto che:

- il Comune di Certaldo ha un proprio canile situato in Via Don Minzoni/Via Fanciullacci (retro dello stadio comunale), autorizzato come canile rifugio ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale con autorizzazione prot. n. 14763 del 01/08/2012 e accreditato dall’Azienda USL 11 di Empoli in data 29/08/2012;
- il Regolamento per la gestione del canile è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2008 e modificato con deliberazione n. 16 del 07/04/2014;
- in data 13/12/2017, con pec prot. n. 25827, questo Ente ha trasmesso all’Azienda USL Toscana Centro sede di Empoli richiesta di parere per la modifica della struttura e della relativa autorizzazione per l’inserimento di una zona adibita a canile sanitario, in cui ricoverare i cani vaganti recuperati sul territorio da parte del gestore della struttura nonché i cani recuperati da parte di Associazioni animaliste con cui il gestore collabora e, in generale, tutti i cani giunti al canile privi di certificazioni sanitarie relative al loro stato di salute;
- l’Azienda USL Toscana Centro sede di Empoli ha espresso parere favorevole prot. N. 56801 in data 14/03/2018;



- in data 01/06/2018 il Settore Edilizia privata e Attività produttive/S.U.A.P. ha emesso l'autorizzazione n. 22/2018 per il canile comunale (rifugio e sanitario), che revoca e sostituisce la precedente prot. n. 14763 del 01/08/2012;
- in data 01/10/2018 l'Azienda USL Toscana Centro sede di Empoli ha rilasciato l'accreditamento al canile sanitario;
- a seguito dell'inserimento del canile sanitario, si rende necessario modificare il Regolamento di gestione della struttura, in particolare all'art. 6 relativo alla procedura di accesso dei cani al canile;

Vista la proposta di modifica pervenuta da parte dell'Azienda USL Toscana Centro U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria in data 14/11/2018;

Richiamata la Legge Regionale della Toscana n. 59/2009 "Norme per la tutela degli animali";

Richiamato il Regolamento regionale 04/08/2011 n. 38/R, di attuazione della legge Regionale n. 59/2009;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di modificare il titolo ed i seguenti articoli del Regolamento per la gestione del canile comunale:

- Titolo e articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6bis, 12: è eliminata la parola "rifugio";
- Art. 6 modificato come segue (in grassetto sono evidenziate le parti aggiunte; in carattere barrato le parti eliminate):
Al canile accedono i cani rinvenuti nel territorio comunale o appartenenti a persone che vi risiedono, purchè:
 1. *in stato di abbandono, vaganti, ritrovati o segnalati da persone che non sono i legittimi proprietari;*
 2. *sequestrati dall'autorità giudiziaria;*
 3. *di proprietà di persone che per gravi motivi siano impossibilitate a tenere presso di sé l'animale, dietro presentazione di idonea documentazione che provi l'effettiva impossibilità del proprietario di detenere l'animale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e dal successivo articolo 6 bis.**Ogni cane in entrata al canile:*
 - *deve essere ricoverato nel canile sanitario;*
 - *deve essere inserito nel registro di accesso ed uscita dei cani, con indicazione della relativa motivazione in base a cui è stato ammesso al canile;*
 - *se trattasi di cane ritrovato, deve essere controllato prima possibile per rilevare la eventuale presenza di tatuaggi e/o microchip che ne identificano la proprietà;*
 - *se il cane è privo di identificazione deve essere iscritto all'anagrafe canina secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
 - *se viene accertata la proprietà del cane, questo viene restituito al proprietario in base all'articolo 15 del presente regolamento; in attesa della riconsegna al proprietario, il cane resta nel canile sanitario;*



• *se non è possibile accertare la proprietà del cane, questo rimane nel canile sanitario per un periodo compreso tra 10 e 60 giorni, durante il quale viene sottoposto ad osservazione e profilassi sanitaria a cura dell'Azienda USL; al termine di tale periodo di osservazione, previo parere favorevole dell'Azienda USL, il cane viene trasferito nel canile rifugio, con conseguente aggiornamento del relativo registro di accesso ed uscita dei cani.*

• ~~deve essere sottoposto prima possibile a visita, sverminazione, vaccinazioni ed eventuali trattamenti profilattici da parte del veterinario di servizio;~~

• ~~deve essere posto nel reparto di quarantena per il periodo stabilito dal veterinario di servizio e comunque per almeno 10 giorni.~~

Per ogni cane in entrata al canile devono essere compilate la scheda anagrafica da parte del gestore e la scheda sanitaria da parte del veterinario di servizio.

Nel caso di cani ritrovati, se non risulta possibile identificarne il proprietario, il gestore del canile trasmette alla ASL una scheda segnaletica del cane per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento.

- Art. 12: sono eliminate le parole "come previsto dalla L.R.T. 43/1995";

2. di approvare, per quanto sopra, il nuovo testo del Regolamento per la gestione del canile rifugio comunale, secondo il testo emendato che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 9
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 8
VOTI CONTRARI	n. 1 (Masini)

DELIBERA

visto l'art. 26, comma 4 dello Statuto Comunale, di NON dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI CERTALDO

(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

CANILE: Struttura di proprietà dell'Amministrazione Comunale così come definita e disciplinata dalla normativa regionale vigente in materia.

GESTORE: Associazione di volontariato a cui l'Amministrazione Comunale affida la gestione del canile tramite apposita convenzione.

ADDETTI/OPERATORI: Persone appartenenti all'associazione di volontariato che gestisce la struttura e che prestano la propria opera presso la struttura stessa.

VETERINARIO DI SERVIZIO: Veterinario nominato dal gestore del canile che svolge le funzioni e i compiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

I servizi resi dal canile comunale rispondono alle seguenti esigenze:

- Assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- Rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile;
- Incentivare le adozioni di cani;
- Garantire la cattura di cani vaganti o comunque privi di custodia, e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo;
- Rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale.

ARTICOLO 3 – GESTIONE DEL CANILE

Il Comune gestisce direttamente il canile oppure ne affida la gestione ad associazioni di volontariato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, previa stipula di convenzione che deve disciplinare:

1. Durata del rapporto;
2. Attività che devono essere svolte dal gestore e relative modalità di esecuzione;
3. Attività e adempimenti a carico del Comune;
4. Responsabilità contro infortuni e malattie connesse con lo svolgimento delle attività e responsabilità civile verso terzi e relative polizze assicurative;
5. Apertura al pubblico della struttura;
6. Rapporti finanziari e modalità di pagamento di eventuali contribuzioni;
7. Modalità per la contestazione di inadempimenti e ipotesi di rescissione contrattuale.

ARTICOLO 4 – APERTURA AL PUBBLICO DEL CANILE

Il canile è aperto al pubblico nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale sulla base della convenzione stipulata con il gestore.

Gli orari di apertura possono essere diversificati a seconda della stagione e devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno del canile e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DEL CANILE

All'interno del canile deve essere tenuta la seguente documentazione:

1. Registro di accesso ed uscita dei cani dal canile, in cui devono essere annotati i seguenti dati:
 - a. Date di entrata e di eventuale uscita del cane dalla struttura;
 - b. Motivazione dell'accesso del cane al canile;

- c. Zona di provenienza del cane ritrovato;
- d. Dati anagrafici ed estremi del documento di identità delle persone che consegnano e ritirano il cane;
- e. Dati segnaletici del cane e ove presente n° microchip o tatuaggio;
- f. Dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione ed alla morte degli animali.

Tale registro deve essere vistato periodicamente da parte del veterinario di servizio.

2. Schede anagrafiche di ogni cane presente nel canile, che devono contenere i seguenti dati:
 - a. Data di accesso al canile;
 - b. Motivi dell'accesso;
 - c. Nome ed età presunta del cane e suoi dati segnaletici (razza, sesso, mantello, segni particolari);
 - d. Numero di identificazione assegnato;
 - e. Box in cui il cane è inserito ed eventuali spostamenti con le relative motivazioni;
 - f. Data e motivi dell'eventuale uscita del cane dal canile;
 - g. Data e motivi della morte del cane.
3. Schede sanitarie di ogni cane, in cui devono essere annotati problemi sanitari dell'animale, patologie e terapie praticate.

La compilazione e l'aggiornamento puntuale della documentazione di cui ai punti n. 1 e 2 è a cura e sotto la responsabilità del soggetto gestore del canile.

La compilazione e l'aggiornamento puntuale delle schede sanitarie è a cura e sotto la responsabilità del veterinario di servizio.

Le schede anagrafiche e sanitarie devono essere mostrate a richiesta ai referenti delle associazioni animaliste, alle guardie zoofile, al servizio veterinario della ASL ed alle persone interessate all'adozione.

ARTICOLO 6 – ACCESSO DEI CANI AL CANILE

Al canile accedono i cani rinvenuti nel territorio comunale o appartenenti a persone che vi risiedono, purchè:

1. in stato di abbandono, vaganti, ritrovati o segnalati da persone che non sono i legittimi proprietari;
2. sequestrati dall'autorità giudiziaria;
3. di proprietà di persone che per gravi motivi siano impossibilitate a tenere presso di sé l'animale, dietro presentazione di idonea documentazione che provi l'effettiva impossibilità del proprietario di detenere l'animale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e dal successivo articolo 6 bis.

Ogni cane in entrata al canile:

- deve essere ricoverato nel canile sanitario;
- deve essere inserito nel registro di accesso ed uscita dei cani, con indicazione della relativa motivazione in base a cui è stato ammesso al canile;
- se trattasi di cane ritrovato, deve essere controllato prima possibile per rilevare la eventuale presenza di tatuaggi e/o microchip che ne identificano la proprietà;
- se il cane è privo di identificazione deve essere iscritto all'anagrafe canina secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- se viene accertata la proprietà del cane, questo viene restituito al proprietario in base all'articolo 15 del presente regolamento; in attesa della riconsegna al proprietario, il cane resta nel canile sanitario;
- se non è possibile accertare la proprietà del cane, questo rimane nel canile sanitario per un periodo compreso tra 10 e 60 giorni, durante il quale viene sottoposto ad osservazione e profilassi sanitaria a cura dell'Azienda USL; al termine di tale periodo di osservazione, previo parere favorevole dell'Azienda USL, il cane viene trasferito nel canile rifugio, con conseguente aggiornamento del relativo registro di accesso ed uscita dei cani.

Per ogni cane in entrata al canile devono essere compilate la scheda anagrafica da parte del gestore e la scheda sanitaria da parte del veterinario di servizio.



Nel caso di cani ritrovati, se non risulta possibile identificarne il proprietario, il gestore del canile trasmette alla ASL una scheda segnaletica del cane per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento.

ARTICOLO 6 BIS – DISCIPLINA DELLA CESSIONE AL CANILE DEI CANI DI PROPRIETA'

Il proprietario di un cane che per gravi motivi, indicati nella tabella sottostante, è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione a consegnare il cane al canile

La domanda, in bollo e compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, deve essere accompagnata da idonea documentazione che provi l'effettiva impossibilità del proprietario di detenere l'animale, come da tabella sottostante:

CAUSE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CESSIONE AL CANILE
1 - Persona che vive sola non più autosufficiente	Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza della persona
2 - Persona che vive sola e che necessita di ricovero a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria/ospedaliera	Certificazione medica attestante la patologia che necessita il ricovero a tempo indeterminato
3 - Allergia al pelo di cane del proprietario o di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane e contestuale impossibilità a detenere il cane in uno spazio idoneo all'esterno dell'abitazione	Certificato di un medico specialista attestante la presenza dell'allergia
4 - Importanti problemi di salute del proprietario o di un familiare convivente, manifestatisi dopo il possesso del cane che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane e contestuale impossibilità a detenere il cane in uno spazio idoneo all'esterno dell'abitazione	Certificato di un medico specialista attestante la presenza della patologia e del suo aggravamento a causa della convivenza con il cane
5 - Sfratto esecutivo e contestuale impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del giudice
6 - Cane morsicatore	Referto del pronto soccorso a cui è ricorsa la persona morsicata e certificazione del servizio veterinario dell'Azienda USL che attesti la condizione di cane morsicatore
7 - Cane con aggressività non controllata	Certificazione di un veterinario che attesti la condizione di aggressività del cane

Il proprietario del cane, inoltre, deve dichiarare di avere cercato, per i 45 giorni antecedenti alla presentazione della domanda, una nuova adozione per l'animale, anche tramite le associazioni animaliste presenti sul territorio, il contatto con le quali è favorito dal Comune; il Comune provvederà a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, il Comune rilascia la relativa autorizzazione a consegnare il cane al canile comunale.

Il richiedente è soggetto al pagamento "una tantum" di un contributo alle spese di mantenimento del cane nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale; con la stessa deliberazione vengono stabiliti casi di esenzione dal pagamento del suddetto contributo, basati sull'ISEE.

Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento a favore della tesoreria Comunale; la relativa attestazione di pagamento deve essere presentata al Comune prima del ritiro dell'autorizzazione alla consegna del cane.

ARTICOLO 7 – INSERIMENTO DEI CANI NEI BOX

I cani devono essere collocati nei box tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche e comportamentali e della loro compatibilità reciproca, che deve essere verificata costantemente da parte del gestore della struttura.

Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile e decisi dal gestore in collaborazione con il veterinario di servizio.

Le motivazioni degli spostamenti devono essere annotate sulla scheda anagrafica di ciascun cane.

ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE DEI BOX

I box devono essere dotati di una cuccia per ogni cane.

Le cucce devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, idonee alle dimensioni del cane e accessibili agevolmente da parte dell'animale.

I box devono essere dotati di contenitori per l'acqua, che devono essere non rovesciabili, maneggevoli per consentire il lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua ed essere posti in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

I box devono essere puliti quotidianamente con acqua e disinfettati con frequenza settimanale. In caso di malattie trasmissibili la frequenza della disinfezione deve essere intensificata secondo quanto proposto dal veterinario di servizio.

ARTICOLO 9 – CURA ED IGIENE DEI CANI

Tutte le mattine all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni gli addetti alla struttura effettuano una ricognizione di tutti i box per verificare lo stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario di servizio.

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena e di altri casi specifici indicati dal veterinario di servizio, devono essere fatti sgambare per almeno un'ora al giorno.

A tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno durante l'estate. I cani a pelo lungo devono essere sottoposti a periodiche tosature.

Tutti i cani devono essere sottoposti periodicamente a trattamento antiparassitario, secondo quanto proposto dal veterinario di servizio.

ARTICOLO 10 – ALIMENTAZIONE

Il cibo deve essere somministrato ai cani almeno una volta al giorno e comunque tenendo conto delle caratteristiche di ciascun cane (età, taglia, condizioni di salute).

Il servizio veterinario della ASL verifica l'appropriatezza dei prodotti somministrati, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun cane (età, taglia, condizioni di salute).

Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non può essere riutilizzato; deve essere accumulato in idoneo contenitore per rifiuti organici per il successivo smaltimento o recupero.

Le ciotole devono essere posizionate in modo tale da ridurre al minimo le tensioni tra cani ed evitare l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box confinanti.

ARTICOLO 11 – CUCCIOLI

I cuccioli devono essere posti in quarantena in un apposito settore e tenuti sempre separati dagli adulti ad eccezione della madre. Nel caso di cuccioli privi della madre si può sopperire con un adulto regolatore.

ARTICOLO 12 – VETERINARIO DEL CANILE

Il gestore del canile è tenuto a nominare un veterinario di servizio ed a comunicarne il nominativo al Comune ed al servizio veterinario della ASL 11.

Il veterinario di servizio:

1. Provvede all'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso, che deve essere garantita presso il canile 24 ore su 24;
2. E' responsabile della scorta farmaceutica presente nel canile;



3. Esegue il giro di visite nei box almeno una volta alla settimana;
4. Redige la scheda sanitaria di ogni cane ed è responsabile della sua compilazione ed aggiornamento;
5. Può chiedere la collaborazione degli operatori per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile;
6. Attua tutti i provvedimenti (chirurgici, terapeutici, d'urgenza, profilattici o di laboratorio) utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani, informandone il gestore;
7. E' responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori alla somministrazione dei farmaci.

ARTICOLO 13 – CONTROLLO DELLE NASCITE

Gli interventi per la limitazione delle nascite sui cani detenuti nel canile e/o ceduti in affidamento a privati sono eseguiti da veterinari dipendenti della ASL, previo accordo con gli stessi e dietro richiesta da parte del gestore e/o di chi adotta il cane, compatibilmente con lo svolgimento delle funzioni assegnate alle ASL dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 – ADOZIONI

I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido temporaneo o in adozione nel rispetto della normativa vigente, una volta espletate le verifiche sanitarie, le vaccinazioni, la sverminazione, l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina. L'adottante/affidatario deve essere informato di eventuali patologie o terapie in atto al momento dell'adozione/affidamento.

I cani entrati nel canile perché vaganti sono a disposizione di chiunque ne reclami la proprietà per i primi 60 giorni di permanenza al canile; decorso tale periodo i cani possono essere dati in adozione permanente. Prima del decorso del termine di 60 giorni i cani possono essere concessi in affidamento temporaneo.

Nel caso di affido temporaneo l'affidatario si fa carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per tutta la durata dell'affidamento; inoltre si impegna a restituire il cane al legittimo proprietario che si presentasse entro il termine di cui sopra.

Il termine di 60 giorni per l'adozione non si applica nel caso di cani entrati nel canile a seguito di rinuncia di proprietà.

I cani posti sotto sequestro giudiziario non possono essere dati in affidamento senza previo consenso dell'autorità giudiziaria.

E' possibile l'affidamento temporaneo di cani il cui proprietario è temporaneamente impossibilitato a recuperare l'animale.

La persona che richiede un'adozione o un'affidamento:

- Deve avere compiuto il diciottesimo anno di età e non essere interdetto o inabilitato;
- Deve avere fissa dimora;
- Non deve avere precedenti di maltrattamento di animali;
- Non deve avere precedenti di rinuncia di proprietà su cani;
- Deve presentare al gestore domanda scritta, con indicazione delle proprie generalità e del proprio indirizzo e con allegata copia di un valido documento di identità;
- Deve impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in relazione alla gestione dell'animale.

La documentazione relativa alle adozioni e agli affidamenti è tenuta presso il canile.

ARTICOLO 15 – RICONSEGNA CANI RITROVATI AI PROPRIETARI

In caso di cani ritrovati il gestore deve controllarne l'eventuale identificazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento e dare immediata informazione del ritrovamento al proprietario affinché possa provvedere a recuperare il cane.

Se il cane non è iscritto all'anagrafe canina il gestore deve provvedere all'iscrizione prima di riconsegnare il cane al proprietario; le spese per tale operazione sono a carico del proprietario stesso. Il proprietario del cane ritrovato e restituito deve versare al gestore la tariffa per il recupero del cane e la tariffa giornaliera per la permanenza al canile; inoltre deve provvedere alle spese sostenute dal gestore per eventuali trattamenti sanitari.

ARTICOLO 16 – TARIFFE

Sono previste tariffe per le seguenti prestazioni, che devono essere corrisposte al gestore secondo le modalità da questo stabilite:

1. Recupero cani;
2. Permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari;
3. Trasporto cani al canile per conto di privati;
4. Costo inserimento microchip e iscrizione all'anagrafe canina.

L'importo delle tariffe è stabilito mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Le tariffe devono essere esposte al pubblico presso il canile a cura del gestore e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

ARTICOLO 17 – PROVENTI DELLE OFFERTE

I proventi delle offerte effettuate a favore della struttura sono acquisiti dal gestore e devono essere destinati al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura e ad iniziative di potenziamento della campagna affidi/adozioni e dell'informazione sulla tutela degli animali.

ARTICOLO 18 – DECESSI

Il gestore deve comunicare al servizio veterinario della ASL i decessi dei cani presenti nel canile e la loro causa.

Le soppressioni urgenti sono decise ed eseguite dal veterinario di servizio.

Le soppressioni per gravi ed incurabili malattie sono proposte dal veterinario di servizio ed eseguite dopo consultazione favorevole dei veterinari della ASL.

Le carcasse dei cani ospitati nel canile sono eliminate nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 19 – LISTA DI ATTESA

Nel caso in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani il gestore istituisce una lista di attesa, che periodicamente deve essere controllata e vistata.

Nella lista di attesa devono essere annotate a parte le rinunce di proprietà, che devono tenere conto dei flussi di criticità stagionali.

ARTICOLO 20 – CONTROLLI

La Polizia Municipale e il servizio veterinario della ASL, per quanto di propria competenza, sono preposti al controllo del rispetto del presente Regolamento.

Il gestore del canile deve consentire al servizio veterinario della ASL lo svolgimento delle operazioni ad esso affidate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa:

- Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- D.P.R. 320/1954 "Regolamento di polizia veterinaria";
- Legge Regionale della Toscana n. 59 del 20/10/2009 "Norme per la tutela degli animali";
- Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 04/08/2011 n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge Regionale 20/10/2009 n. 59";





COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

CANILE COMUNALE – Regolamento per la gestione – Approvazione modifiche e nuovo testo coordinato.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 11.12.2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Stefania Caciagli)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 17.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 4 Gennaio 2019 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. _____ del _____

Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 4 Gennaio 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

